

**Codice civile svizzero (Iscrizione dell'autorità parentale nei registri degli abitanti):
avvio della procedura di consultazione**

Codice civile (CC; RS 210)	
Diritto in vigore	Progetto preliminare
---	A^{octies}. Iscrizione dell'autorità parentale I. Comunicazione Art. 300a ¹ I giudici e le autorità di protezione dei minori comunicano senza indugio ogni disciplinamento dell'autorità parentale passato in giudicato all'autorità nel luogo di domicilio del figlio cui compete la tenuta del registro degli abitanti ai sensi della legge del 23 giugno 2006 sull'armonizzazione dei registri. ² La comunicazione è effettuata tramite interfacce elettroniche. Il Consiglio federale ne disciplina i dettagli. II. Accesso Art. 300b ¹ I Cantoni provvedono affinché i servizi seguenti abbiano accesso mediante procedura di richiamo all'iscrizione relativa al disciplinamento dell'autorità parentale: 1. le autorità di rilascio ai sensi della legge del 22 giugno 2001 sui documenti d'identità; 2. le autorità dello stato civile; 3. le autorità di protezione dei minori e degli adulti; 4. i giudici; 5. le autorità cantonali di migrazione; 6. le autorità designate dai Cantoni secondo l'articolo 2 capoverso 3 della legge federale del 21 dicembre 2007 sul rapimento internazionale dei minori e sulle Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti.

	² Possono designare altri servizi e istituzioni ai quali concedere l'accesso per adempiere i loro compiti legali. III. Estratto Art. 300c Il detentore dell'autorità parentale può richiedere all'autorità nel luogo di domicilio del figlio cui compete la tenuta del registro degli abitanti un estratto dell'iscrizione relativa al disciplinamento dell'autorità parentale di suo figlio. <i>Disposizioni transitorie relative alla modifica del ...</i> I giudici e le autorità di protezione dei minori devono adempiere l'obbligo di comunicazione tramite interfacce elettroniche di cui all'articolo 300a capoverso 2 entro cinque anni dall'entrata in vigore della modifica del...
--	--

Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20)	
Diritto in vigore	Progetto preliminare
Art. 97 ¹ Le autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge collaborano nell'adempimento dei compiti loro assegnati. Esse forniscono le informazioni necessarie e, su richiesta, consentono la consultazione degli atti ufficiali. ² Le altre autorità federali, cantonali e comunali sono tenute, su richiesta, a fornire alle autorità menzionate nel capoverso 1 i dati e le informazioni necessari per l'applicazione della presente legge. ³ Il Consiglio federale determina quali dati vanno comunicati alle autorità menzionate nel capoverso 1 concernenti: a. l'avvio di inchieste penali; b. le sentenze di diritto civile e penale; c. le modifiche legate allo stato civile e il diniego di contrarre matrimonio; d. il versamento di prestazioni dell'aiuto sociale;	Art. 97 ¹ Le autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge collaborano nell'adempimento dei compiti loro assegnati. Esse forniscono le informazioni necessarie e, su richiesta, consentono la consultazione degli atti ufficiali. ² Le altre autorità federali, cantonali e comunali sono tenute, su richiesta, a fornire alle autorità menzionate nel capoverso 1 i dati e le informazioni necessari per l'applicazione della presente legge. ³ Il Consiglio federale determina quali dati vanno comunicati alle autorità menzionate nel capoverso 1 concernenti: a. l'avvio di inchieste penali; b. le sentenze di diritto civile e penale; c. le modifiche legate allo stato civile e il diniego di contrarre matrimonio; d. il versamento di prestazioni dell'aiuto sociale;

d^{bis}. il versamento di indennità di disoccupazione; d^{ter}. il versamento di prestazioni complementari ai sensi della LPC; d^{quater}. i provvedimenti disciplinari disposti da autorità scolastiche; d^{quinquies}. i provvedimenti disposti da autorità di protezione dei minori e degli adulti; e. altre decisioni che lasciano supporre un bisogno d'integrazione particolare alla luce dei criteri di cui all'articolo 58a; f. ... ⁴ Se, in applicazione dell'articolo 26a LPC, una delle autorità menzionate nel capoverso 1 riceve dati riguardanti il versamento di una prestazione complementare, essa comunica spontaneamente l'eventuale mancata proroga o l'eventuale revoca del permesso di dimora all'organo competente per la determinazione e il versamento della prestazione complementare. ---	d^{bis}. il versamento di indennità di disoccupazione; d^{ter}. il versamento di prestazioni complementari ai sensi della LPC; d^{quater}. i provvedimenti disciplinari disposti da autorità scolastiche; d^{quinquies}. i provvedimenti disposti da autorità di protezione dei minori e degli adulti; e. altre decisioni che lasciano supporre un bisogno d'integrazione particolare alla luce dei criteri di cui all'articolo 58a; f. ... ⁴ Se, in applicazione dell'articolo 26a LPC, una delle autorità menzionate nel capoverso 1 riceve dati riguardanti il versamento di una prestazione complementare, essa comunica spontaneamente l'eventuale mancata proroga o l'eventuale revoca del permesso di dimora all'organo competente per la determinazione e il versamento della prestazione complementare. ⁵ Le autorità cantonali di migrazione comunicano il disciplinamento dell'autorità parentale dei nuovi arrivati in Svizzera all'autorità nel luogo di domicilio del figlio cui compete la tenuta del registro degli abitanti ai sensi della legge del 23 giugno 2006 sull'armonizzazione dei registri.
---	--

Legge sull'armonizzazione dei registri (LArRa, RS 431.02)	
Diritto in vigore	Progetto preliminare
Art. 6 Per ogni persona residente o dimorante, i registri degli abitanti contengono almeno i dati sui seguenti identificatori e caratteristiche: a. numero AVS secondo l'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS); b. numero del Comune secondo la classificazione dell'Ufficio federale e nome ufficiale del Comune; c. identificatore dell'edificio in base al Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA) dell'Ufficio federale d. identificatore dell'abitazione in base al REA, economia domestica d'appartenenza e tipo di economia domestica; e. cognome ufficiale e gli altri cognomi attestati nei registri dello stato civile;	Art. 6 Per ogni persona residente o dimorante, i registri degli abitanti contengono almeno i dati sui seguenti identificatori e caratteristiche: a. numero AVS secondo l'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS); b. numero del Comune secondo la classificazione dell'Ufficio federale e nome ufficiale del Comune; c. identificatore dell'edificio in base al Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA) dell'Ufficio federale d. identificatore dell'abitazione in base al REA, economia domestica d'appartenenza e tipo di economia domestica; e. cognome ufficiale e gli altri cognomi attestati nei registri dello stato civile;

f. tutti i nomi nell'ordine corretto; g. indirizzo e recapito, inclusi il numero postale d'avviamento e il luogo; h. data di nascita e luogo di nascita; i. per gli Svizzeri, luogo di origine; j. sesso; k. stato civile; -- l. appartenenza a una comunità religiosa riconosciuta dal diritto pubblico o riconosciuta in altro modo dal Cantone; m. cittadinanza; n. per gli stranieri, tipo di permesso; o. residenza o soggiorno nel Comune; p. Comune di residenza o Comune di soggiorno; q. in caso di arrivo: data e Comune di provenienza, rispettivamente Stato di provenienza; r. in caso di partenza: data e Comune di destinazione, rispettivamente Stato di destinazione; s. in caso di trasloco nel Comune: data; t. diritto di voto e di eleggibilità a livello federale, cantonale e comunale; u. data del decesso.	f. tutti i nomi nell'ordine corretto; g. indirizzo e recapito, inclusi il numero postale d'avviamento e il luogo; h. data di nascita e luogo di nascita; i. per gli Svizzeri, luogo di origine; j. sesso; k. stato civile; k^{bis}. per i minori, l'autorità parentale; l. appartenenza a una comunità religiosa riconosciuta dal diritto pubblico o riconosciuta in altro modo dal Cantone; m. cittadinanza; n. bei Ausländerinnen und Ausländern die Art des Ausweises; o. residenza o soggiorno nel Comune; p. Comune di residenza o Comune di soggiorno; q. in caso di arrivo: data e Comune di provenienza, rispettivamente Stato di provenienza; r. in caso di partenza: data e Comune di destinazione, rispettivamente Stato di destinazione; s. in caso di trasloco nel Comune: data; t. diritto di voto e di eleggibilità a livello federale, cantonale e comunale; u. data del decesso.
---	Art. 8a Iscrizione dell'autorità parentale sulla base di un fatto di stato civile I servizi competenti per la tenuta dei registri degli abitanti iscrivono il disciplinamento dell'autorità parentale sulla base dei seguenti fatti di stato civile loro comunicati: a. nascita; b. riconoscimento del figlio; c. matrimonio, se contratto dopo la nascita del figlio comune; d. adozione di un figlio; e. decesso di uno o entrambi i genitori.

Art. 14 ¹ I Cantoni e i Comuni mettono gratuitamente a disposizione dell'Ufficio federale i dati di cui all'articolo 6. Il Consiglio federale stabilisce il momento e la periodicità dell'invio dei dati. ² Per alleggerire l'onere delle persone interrogate nell'ambito delle rilevazioni, su richiesta i Cantoni e i Comuni mettono gratuitamente a disposizione dell'Ufficio federale i dati di cui all'articolo 7, eccetto che la legislazione cantonale ne escluda espressamente l'utilizzazione per scopi statistici. Il Consiglio federale stabilisce i dati necessari. ³ I dati sono trasmessi mediante supporto elettronico o in forma elettronica. Nel secondo caso, i dati devono essere criptati conformemente alla legge del 19 dicembre 2003 sulla firma elettronica ⁴ L'Ufficio federale disciplina, in collaborazione con i Cantoni, le condizioni tecniche generali della consegna dei dati, nonché la realizzazione delle interfacce. ⁵ In collaborazione con i Cantoni, l'Ufficio federale definisce altresì i controlli e gli standard di qualità necessari.	Art. 14 I Cantoni e i Comuni mettono gratuitamente a disposizione dell'Ufficio federale i dati di cui all'articolo 6, ad eccezione della lettera k^{bis}. Il Consiglio federale stabilisce il momento e la periodicità dell'invio dei dati. ² Per alleggerire l'onere delle persone interrogate nell'ambito delle rilevazioni, su richiesta i Cantoni e i Comuni mettono gratuitamente a disposizione dell'Ufficio federale i dati di cui all'articolo 7, eccetto che la legislazione cantonale ne escluda espressamente l'utilizzazione per scopi statistici. Il Consiglio federale stabilisce i dati necessari. ³ I dati sono trasmessi mediante supporto elettronico o in forma elettronica. Nel secondo caso, i dati devono essere criptati conformemente alla legge del 19 dicembre 2003 sulla firma elettronica ⁴ L'Ufficio federale disciplina, in collaborazione con i Cantoni, le condizioni tecniche generali della consegna dei dati, nonché la realizzazione delle interfacce. ⁵ In collaborazione con i Cantoni, l'Ufficio federale definisce altresì i controlli e gli standard di qualità necessari.
--	---